

Roma, 11 luglio 2020

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Analisi del disegno di legge A.S. 1874 – Legge di conversione del decreto legge 34/2020 (c.d. “Rilancio”).***Care colleghe e cari colleghi,*

la Camera dei Deputati ha approvato con fiducia il testo del disegno di legge di conversione del dl Rilancio (A.S. 1874). Nell’inviarvi il testo del provvedimento passato all’esame del Senato, che molto probabilmente non subirà modifiche sostanziali rispetto a quello licenziato dalla Camera in ragione della imminente scadenza dei termini per la conversione (18 luglio), vi segnaliamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo.

Al di là dell’enfasi riposta nel titolo, il decreto “Rilancio” è piuttosto un insieme di misure volte a contrastare gli effetti della congiuntura negativa provocata dall’emergenza epidemiologica e a salvaguardare la capacità produttiva, di servizio ed occupazionale dei diversi settori. In linea con tale obiettivo le misure sono caratterizzate da una impostazione di politica economica e sociale di corto respiro. La limitata correzione delle misure e dei provvedimenti realizzata nel corso dell’iter di conversione del decreto legge risente, perciò, delle numerose pressioni provenienti dai diversi settori della società civile e del mondo produttivo del lavoro, nonché del difficile lavoro di ricerca di un equilibrio di politica economica e finanziaria, in attesa della definizione del perimetro degli interventi possibili, non appena sarà chiaro il quadro complessivo delle risorse e delle flessibilità disponibili a livello dell’Unione europea.

In questo perimetro ristretto non sono stati accolti molti emendamenti presentati dalle OO.SS., compresi i nostri, volti a rendere più chiaro e funzionale l’impatto delle misure adottate. E’ evidente però che la possibilità concreta di un “rilancio” del ruolo delle pubbliche amministrazioni e del privato sociale resta legata ad un intervento di politiche pubbliche organico, finalizzato non tanto al recupero dei livelli di capacità produttiva e dei servizi precedenti all’emergenza epidemiologica, quanto all’ammodernamento e all’innovazione complessiva delle amministrazioni e dei servizi pubblici. La sfida si gioca, dunque, sulla prossima adozione dei provvedimenti di politica economica strategici, non appena sarà chiaro il perimetro delle risorse complessivamente disponibili per gli investimenti pubblici e privati, soprattutto alla luce della presentazione della legge di bilancio, dove chiediamo siano presenti una serie di misure volte a rendere disponibili le risorse necessarie per colmare le carenze degli organici nel pubblico impiego, per finanziare i rinnovi contrattuali e riformare gli ordinamenti professionali, per valorizzare il ruolo della

contrattazione collettiva nel pubblico impiego, per adeguare l'efficienza e l'efficacia del servizio sanitario nazionale, per un utilizzo ottimale del lavoro agile e da remoto (tramite un'adeguata disciplina regolamentare che non potrà che essere affidata alla contrattazione collettiva) finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti ai cittadini.

Misure di interesse del comparto sanità

- A copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza epidemiologica in corso, il nuovo art. 1, comma 1-bis impegna le regioni e le province autonome alla costituzione di reti fra laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. I laboratori idonei a far parte delle predette reti sono individuati tra quelli dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale con compiti di coordinamento che individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.
- L'art. 1 comma 4-bis prevede, per il biennio 2020- 2021, la sperimentazione di strutture di prossimità per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili. La sperimentazione, coordinata dal Ministero della salute sulla base di una intesa in sede di Conferenza Stato – regioni, prevede il coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio, del volontariato locale e degli enti del terzo settore no profit. Le strutture hanno il compito di proporre progetti finalizzati a favorire la domiciliarità e consentire la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di comunità.
- Il nuovo art. 1, comma 7-bis prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) **fino al 31 dicembre 2021 possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo** regolarmente iscritti all'albo, **in numero non superiore a uno psicologo per due Unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore. Tali incarichi di lavoro sono conferiti in deroga all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto dei tetti di spesa per il personale del Ssn di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.**
- Il nuovo art. 1-ter prevede che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, il Comitato tecnico scientifico adotti **specifiche linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali**, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali si segnala la garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, la previsione di protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento e la disciplina delle misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi. Le citate strutture vengono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alla

fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- L'art. 2, finalizzato al rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale viene modificato in più punti, a partire dal comma 5-bis che **autorizza gli enti e le aziende del Ssn, ad indire procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C nei limiti dei tetti di spesa per il personale del Ssn.** Tali procedure, che possono essere avviate anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero devono valorizzare le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile mediante contratto di somministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A seguire, viene integralmente confermato il testo del comma 6 lettera a) ovvero l'ulteriore stanziamento di 190 milioni di euro da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica. Si conferma, inoltre, il conseguente incremento dei fondi contrattuali nonché, per la restante parte, dei fondi incentivanti, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Viene confermato, altresì che le regioni e province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale e provinciale, possano incrementare fino al doppio gli importi indicati nella tabella A del decreto Cura Italia, per remunerare le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale, inclusa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 (ovvero le indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive e nelle sale operatorie, nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi, nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998). Con una modifica al comma 6 lettera b) introdotta dal disegno di legge A.S. 1874 viene previsto che, a valere sulle risorse destinate ad incrementare i fondi incentivanti, **le Regioni e le province autonome possono riconoscere al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica un premio commisurato al servizio effettivamente prestato durante lo stato di emergenza di importo non superiore a 2.000 euro** al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate ad incrementare i fondi incentivanti.

Infine viene introdotto un nuovo comma, il 6-bis, prevedendo che entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge conversione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca tramite apposito decreto per l'anno 2020 una spesa massima di **2 milioni di euro con lo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica.**

- L'art. 4 del dl 34/2020 ha previsto l'estensione a tutte le strutture pubbliche che hanno collaborato e collaborano alla gestione dell'emergenza la possibilità di vedersi riconosciuta dalle regioni e dalla Province autonome la remunerazione di una specifica funzione

assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid. Con una modifica introdotta al comma 3 dal disegno di legge AS 1874 sono stati previsti alcuni criteri per la messa a punto del decreto del Ministero della salute che dovrà definire le modalità per la determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario.

- L'art 4-bis, modificando l'art. 20 comma 11 bis del d.lgs. 75/2017, **sposta dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale può conseguire il requisito di anzianità richiesto (3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni) per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione** di cui all'art. 20 comma 1 e 2 (ovvero sia quelle rivolte all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato sia le procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale con contratto di lavoro flessibile)
- Il nuovo art. 5 bis modifica una normativa transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM), **riconoscendo ai fini della maturazione dei crediti formativi l'attività lavorativa svolta dai professionisti sanitari durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19**. In particolare, si riconosce che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 si intendono già maturati nella misura di un terzo per i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Modificando il testo dell'art. 10 comma 1 viene **esteso anche agli esercenti della professione di assistente sociale il beneficio prima riconosciuto solo in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS)** impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza siano deceduti per aver contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero "come concausa" del contagio del virus.
- L'art. 16-bis **estende la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio** prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari e ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Misure di interesse del comparto Funzioni centrali

- L'articolo 163-bis, estende al 2021 e al 2022 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, (originariamente disposto per il solo 2020 dall'art. 31 del decreto-legge n. 23 del 2020). L'incremento, disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è finalizzato a compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative del personale articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria.
- L'articolo 252, modificato dal disegno di legge di legge AS 1874, nel disciplinare le modalità di avviamento delle procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare

nei ruoli del Ministero della Giustizia, integra alcuni dei requisiti richiesti per accedere a tali procedure concorsuali.

Misure di interesse del comparto Funzioni locali

- L'articolo 118-bis, introdotto dal disegno di legge AS 1874, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e di contenimento delle spese, **le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni in condizioni finanziarie negative (strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario)**, prima di avviare nuove procedure concorsuali per assunzioni a qualsiasi titolo, **possono riattivare e portare a termine quelle eventualmente sospese, annullate o revocate per motivi riconducibili alla situazione finanziaria dell'ente**. Viene specificato che la definitiva assunzione di personale avverrà nel rispetto dei piani triennali di fabbisogno del personale e sarà soggetta al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno (come disposto dall'art. 243, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, Testo unico degli enti locali).
- L'articolo 231-bis, introdotto dal disegno di legge AS 1874, stabilisce che nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, **con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure per consentire agli Uffici scolastici regionali la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe**, previsto dal D.P.R. 81/2009 per ciascun ordine e grado di istruzione, **nei soli casi necessari al rispetto delle misure di contenimento e in cui non sia possibile fare diversamente (lett. a)**. La disposizione trova applicazione anche con riferimento alle scuole dell'infanzia.
- L'articolo 233, modificato dal disegno di legge di conversione del d.l. 34/2020, **incrementa le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 65/2017, di 15 milioni di euro per il 2020**. Si specifica che questo Fondo finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla L. 10/2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. Il comma 3, invece, stabilisce che ai soggetti (pubblici e privati) che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l'infanzia e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, è erogato un **contributo complessivo di 165 milioni (invece dei 65 milioni previsti nel testo vigente) di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19**. Con decreto del Ministro dell'Istruzione il contributo è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali in proporzione alla

popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Successivamente, gli Uffici scolastici regionali distribuiscono le risorse in favore dei servizi educativi per l'infanzia e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Norme in materia di assegno ordinario

- L'articolo 68 reca disposizioni speciali in materia di assegno ordinario concesso a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. In particolare viene confermato l'aumento della durata massima del trattamento da nove a diciotto settimane, di cui quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Il testo dell'articolo viene modificato dal ddl AS 1874 - in recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 del quale si dispone l'abrogazione – prevedendo che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Sempre in recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 vengono ridotti i termini di presentazione della domanda per la concessione dall'assegno ordinario, disponendo che la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (comma 1, lett. c). In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio della domanda (nuovo comma 1-bis dell'art. 68). Si conferma che la domanda non è soggetta alla verifica della sussistenza delle causali richieste dalla normativa vigente per l'accesso all'assegno (art. 11 del D.Lgs. 148/2015). Viene eliminata la previsione contenuta al comma 2-bis dell'art. 19 del D.L. 18/2020 secondo cui, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Le domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio attualmente previsto). Sempre in recepimento di quanto già previsto dall'art. 1 del D.L. 52/2020 viene introdotta una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori: indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare domande nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta presentazione della domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Infine, il limite di spesa per l'erogazione delle prestazioni di integrazione salariale viene complessivamente incrementato di 11.521,9 mln di euro per il 2020 (di cui 10.251,9 mln di euro per l'erogazione della CIGO e dell'assegno ordinario).

Misure di sostegno al lavoro

Modificando l'art. 72 del Decreto Rilancio, il ddl AS 1879 **proroga al 31 agosto 2020 (in luogo del 31 luglio) la data entro la quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, del congedo straordinario COVID di cui all'art. 23 del d.l. Cura Italia.** Viene inoltre specificato che i periodi di congedo, utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi sempre nel limite complessivo dei trenta giorni, possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020.

Poiché non viene modificato il testo dell'art. 25 del d.l. 18/2020 che contiene la specifica disciplina dei congedi per i lavoratori pubblici si presenta, nuovamente, il problema del mancato coordinamento tra le disposizioni. L'art. 25, infatti, se da un lato rinvia alla disciplina dell'art. 23 (ammettendo quindi, al pari della disciplina applicabile ai genitori lavoratori del settore privato, l'estensione del periodo di fruizione dei 30 giorni al 31 agosto 2020) dall'altro indica formalmente come data di fruizione dei congedi straordinari il periodo di sospensione dei servizi educativi – scolastici che il DPCM dell'11 giugno 2020 ha prorogato al 14 luglio 2020. In assenza di specifiche indicazioni applicative da parte dell'Inps, diamo atto che molti enti e amministrazioni hanno fissato quale data ultima di fruizione dei congedi straordinari dei dipendenti pubblici il 14 luglio 2020 e che, all'opposto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione delle Faq dedicata alla disciplina dei congedi straordinari (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>), prevede che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma 1, del d.l. 18/2020 e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020 (data che, a seguito delle modifiche introdotte dal disegno di legge AS 1874 risulta prorogata al 31 agosto 2020).

Misure sul pubblico impiego

- L'art. 4-bis introdotto dal ddl AS 1874 introduce modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato. In particolare, **viene spostata dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 la data entro la quale maturare i requisiti di anzianità richiesti dall'art. 20 comma 2 lettera b) del d.lgs. 75/2017 (tre anni di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, presso l'amministrazione che bandisce il concorso) per accedere alle procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% ai dipendenti con contratto di lavoro flessibile.**
- L'art. 263 del d.l. 34/2020, a seguito delle modifiche introdotte dal disegno di legge AS 1874 prevede che, al fine di adeguare l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, **le amministrazioni pubbliche fino al 31 dicembre 2020, applicano il lavoro agile, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a**

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Si conferma, inoltre, come previsto dal vigente art. 263, l'adozione di misure di flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, e l'introduzione di modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Si dispone inoltre che **il 15 settembre 2020, cessa l'efficacia dell'articolo 87, comma 1, lettera a) ovvero la disposizione che richiede di limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro alle sole attività indifferibili che richiedono necessariamente tale presenza.**

Il nuovo comma 4 bis modifica l'art. 14 della legge 124/2015 (cd. Legge Madia) disponendo che **entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, le amministrazioni redigano, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), previsto come sezione del Piano della performance.** In particolare, **il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, comunque garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.** Il POLA definisce, inoltre, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. **In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti che lo richiedono.** Si chiarisce che il raggiungimento di queste percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

Viene infine integralmente riscritto il comma 3 dell'articolo 14, legge 124/2014 prevedendo che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato – città e autonomie locali, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolto alle pubbliche amministrazioni, possono essere dettati ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 124/2015, come riformulato, e della legge 22 maggio 2017, n. 81 (la legge che disciplina il lavoro agile), nonché regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. La composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si specifica che all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, conseguentemente, la partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Ulteriori disposizioni

- Viene aggiunto all'art. 89 il nuovo comma 2-bis diretto a garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. La norma prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 34/2020, le regioni e le province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali (il riferimento specifico è al servizio sociale professionale e del segretariato sociale, al servizio di pronto intervento sociale, all'assistenza domiciliare, alle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e ai centri di accoglienza residenziali o diurni). La continuità dei servizi citati deve essere garantita sulla base di un progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche ed inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della norma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- L'articolo 89-bis, introdotto dal disegno di legge AS 1874, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale secondo cui l'incremento dell'assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente) e che non abbiano un reddito annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
- L'articolo 246 prevede la **concessione di contributi nell'importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**. A seguito delle modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione l'ambito di applicazione della norma è stato esteso agli enti del terzo settore operanti nelle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo, saranno definiti dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All: testo ddl A.S. 1874